



# Schema D.Lgs. recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) Atto del Governo 69

dossier n° 80 - Schede di lettura - Elementi per l'istruttoria normativa  
12 febbraio 2014

## Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	69
Titolo:	Schema D.Lgs. recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
Norma di delega:	Art. 1 della L. 6 agosto 2012, n. 96
Date:	
presentazione:	13 dicembre 2013
assegnazione:	13 dicembre 2013
termine per l'espressione del parere:	22 gennaio 2014
Commissione competente :	VIII Ambiente, XIV Unione Europea
Rilievi di altre Commissioni :	V Bilancio

Lo schema in titolo, finalizzato al recepimento della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), è predisposto sulla base della **delega** contenuta nella [L. 6 agosto 2013, n. 96](#) che contiene, nell'**allegato B**, la direttiva citata.

La [direttiva 2012/19/UE](#) (da recepire entro il 14 febbraio 2014) è stata adottata in considerazione dell'esigenza di apportare diverse modifiche sostanziali alla prima direttiva adottata in materia di RAEE, la direttiva 2002/96/UE, al fine di superare le criticità operative derivate dall'applicazione delle sue disposizioni e di completare il quadro normativo risultante dal recepimento della direttiva 2008/98/UE sui rifiuti.

Si fa notare che con il ([D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151](#)) sono state introdotte, nell'ordinamento nazionale, non solo le norme di recepimento della direttiva 2002/96/UE (cd. direttiva WEEE, *Waste of Electric and Electronic Equipment*), ma anche le norme della direttiva 2002/95/UE (cd. direttiva RoHS, *Restriction of Hazardous Substances*). In tal modo è stata delineata una disciplina nazionale che controlla l'intera filiera delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, stabilendo (a monte) il divieto per i produttori di utilizzare determinate sostanze pericolose nella fabbricazione di nuove AEE e (a valle) un sistema di gestione dei rifiuti costituiti da apparecchi elettrici ed elettronici giunti a fine vita (i RAEE) basato su raccolta differenziata, trattamento e recupero *ad hoc*.

Si fa altresì notare che la direttiva RoHS è stata sostituita dalla direttiva 2011/65/UE, al cui recepimento è finalizzato l'[atto del Governo n. 57](#). Tale schema, in estrema sintesi, disciplina le norme in materia di AEE previste dall'art. 5 del decreto n. 151/2005 e dal correlato allegato 5, relative al divieto di utilizzo di determinate sostanze nelle AEE, non più nell'ambito del decreto n. 151, ma all'interno di una disciplina più dettagliata.

Lo **schema di decreto** sostituisce il vigente D.Lgs. 151/2005, che viene quasi completamente abrogato, ad eccezione degli articoli che rappresentano la base giuridica della **normazione di dettaglio** tuttora vigente, contenuta nei seguenti provvedimenti:

- decreto 25 settembre 2007, n. 185, (istituzione del "Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE", del "Centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi" e del "Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE");
- decreto 25 settembre 2007 (istituzione del "Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE");
- decreto 12 maggio 2009, sul finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione;
- decreto 8 marzo 2010, n. 65 (regolamento sulla gestione semplificata dei RAEE).

Da ultimo, lo schema di decreto ricomprende le disposizioni dettate in materia di RAEE dall'art. 21, comma 1, della [L. 96/2010](#), dall'art. 22, commi 2-5, della [L. 97/2013](#), e alcune disposizioni del decreto n. 185/2007.

## Contenuto

Lo schema di decreto si compone di **42 articoli**, ricompresi in **6 Titoli**, e **10 allegati**.

Nel **Titolo I** sono disciplinati nei sette articoli seguenti i **principi generali sulla gestione dei RAEE**.

**L'articolo 1** individua, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1 della direttiva [Finalità \(art. 1\)](#)

2012/19, che richiama gli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, le **finalità** del decreto nell'adozione di misure e procedure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi derivanti dalla produzione delle AEE e dalla produzione e gestione dei RAEE.

**L'articolo 2** suddivide in due periodi i **tempi di operatività** delle disposizioni del decreto in conformità all'articolo 2 ed agli Allegati I, II, III e IV della direttiva:

**a)** il primo periodo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto (la direttiva indica il 13 agosto 2012) **fino al 14 agosto 2018**, per le categorie di AEE che, rispetto alla legislazione vigente del decreto legislativo 151/2005, includono nei RAEE i pannelli fotovoltaici;

**b)** il secondo periodo decorre dal **15 agosto 2018**.

**Nel primo periodo** (transitorio) il **campo di applicazione** - individuato dalle **categorie di AEE descritte nell'Allegato I** ed elencate indicativamente nell'Allegato II - **è pressoché analogo a quello vigente**: un confronto tra i vigenti allegati 1A e 1B del D.Lgs. 151/2005 e gli allegati I e II dello schema, evidenzia che l'**unica differenza** di rilievo risiede nell'inserimento esplicito dei **pannelli fotovoltaici** nella categoria 4.9.

Nel secondo periodo (**a regime**), viene invece previsto un **campo di applicazione aperto a tutte le AEE** immesse sul mercato (classificate nelle sei categorie riportate nell'allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV), con specifiche esclusioni disciplinate dal successivo articolo 3.

**L'articolo 3**, come anticipato, specifica, in conformità con l'articolo 2, paragrafi 3 e 4 della direttiva, le condizioni di **esclusione dall'applicazione delle norme**, combinandole con i previsti tempi di operatività. In particolare, sono riportate le esclusioni che operano sin dal momento dell'entrata in vigore del decreto, e le ulteriori esclusioni che si applicano dal 15 agosto 2018, cioè "a regime".

L'articolo in esame non trova corrispondenza nel testo vigente del D.Lgs. 151/2005. Ciò si spiega poiché, nel momento in cui il campo di applicazione viene esteso a tutte le AEE, una chiara ed univoca definizione dei casi di esclusione diviene elemento fondamentale per l'individuazione del campo di applicazione.

**L'articolo 4** reca le **definizioni** contenute nella direttiva e introduce alcune definizioni già presenti nel D.Lgs. 152/2006 (recante norme in materia ambientale, cd. Codice dell'ambiente) e nei decreti ministeriali 185/2007 e 65/2010 riguardanti i sistemi di gestione dei RAEE. Nello specifico, non sono più previste le definizioni di "reimpiego" e di "recupero di energia", precedentemente riportate nell'articolo 3 del D.Lgs. 151/2005, non menzionate nella direttiva.

Degna di rilievo appare la **modifica della definizione di "produttore"**, volta a ricomprendere anche i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'UE o in un paese terzo che vendono sul mercato nazionale mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici. Tale novella, in linea con la direttiva, **consente di tener conto** del caso sempre più frequente di **acquisti on line direttamente da imprese estere**.

Altra importante novità è la modifica della definizione di RAEE domestici. Se da un lato viene confermata l'attuale definizione, secondo cui sono tali quelli originati da nuclei domestici, nonché quelli di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi ai primi per natura e quantità, dall'altro tale definizione viene integrata al fine di ricomprendervi anche i c.d. RAEE *dual use*, vale a dire i rifiuti di AEE che potrebbero essere usate (*la lettera l) riporta invece la parola "usati", che sembrerebbe opportuno correggere*) sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici.

#### *Parere della Conferenza unificata*

Le Regioni chiedono la modifica della definizione di **centro di raccolta**, al fine di chiarire che non si tratta di un centro dedicato esclusivamente ai RAEE, ma di un centro di raccolta, come definito dalla disciplina generale sui rifiuti (art. 183, comma 1, lett. mm), del D.Lgs. 152/2006 e del relativo decreto di attuazione approvato con D.M. 8 aprile 2008), presso il quale sono raccolti mediante raggruppamento differenziato anche i RAEE.

Viene altresì chiesto di uniformare la definizione di **RAEE equivalenti** con il corrispondente concetto espresso all'art 5, par. 2, lett. b), della direttiva. A differenza della direttiva, che non contempla il peso tra i criteri di equivalenza, lo schema in esame stabilisce infatti che i RAEE, per essere equivalenti, debbano avere un peso non superiore al doppio del peso della nuova apparecchiatura. Tale modifica si rende necessaria, secondo le Regioni, in quanto l'evoluzione tecnologica permette oggi la produzione e commercializzazione di apparecchiature nuove, di peso nettamente inferiore alla metà di quello dell'apparecchiatura equivalente da sostituire. *L'opportunità di tale modifica andrebbe valutata anche in considerazione di una maggiore*

Tempi di operatività e campo di applicazione (art. 2)

Esclusioni (art. 3)

Definizioni (art. 4)

RAEE dual use

centro di raccolta

RAEE equivalenti

L'articolo 5 prevede, in coerenza con il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (D.M. 7 ottobre 2013) e con l'articolo 4 della direttiva, l'emanazione di un **decreto interministeriale** diretto a:

a) promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio;

b) favorire la **progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE**;

c) sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE.

Le misure previste tengono conto dell'intero ciclo di vita delle apparecchiature e delle migliori tecniche disponibili, e sono volte, in particolare, a favorire la corretta applicazione dei requisiti di progettazione ecologica di cui al [D.Lgs. 15/2011](#), di attuazione della direttiva 125/2009.

Eco-design (art. 5)

L'articolo 6 individua, in linea con l'art. 6 della direttiva, nelle **operazioni di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo** le azioni prioritarie per la gestione dei RAEE. Ove non sia possibile rispettare i criteri di priorità previsti, i RAEE raccolti separatamente sono avviati al recupero secondo le modalità indicate dall'art. 19.

Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo (artt. 6-7)

L'articolo 7 disciplina la **preparazione per il riutilizzo e il riutilizzo dei RAEE**, definendo le modalità e gli strumenti operativi con cui si realizza la primaria preparazione per il riutilizzo rispetto alle altre forme di gestione dei RAEE, come disposto dall'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva. Viene quindi previsto che:

- i RAEE siano prioritariamente avviati ai **centri accreditati di preparazione per il riutilizzo** costituiti in conformità al decreto (a tutt'oggi non emanato) di cui all'art. 180-*bis*, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;
- e che nei centri di raccolta siano allestite **apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei RAEE** domestici che possono essere avviati alla preparazione per il riutilizzo.

*Parere della Conferenza unificata*

Le Regioni fanno notare che il deposito preliminare alla raccolta è un'operazione effettuata dai distributori, non prevista presso i centri di raccolta (l'art. 1 del D.M. 8 aprile 2008, che disciplina i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, prevede che presso il centro di raccolta possa essere effettuata solamente la raccolta mediante raggruppamento per frazioni omogenee). Conseguentemente le Regioni propongono di riformulare il comma 2 dell'art. 7 onde fare riferimento non al "deposito preliminare alla raccolta", ma al "raggruppamento".

Al fine di incentivare la pratica del riutilizzo di beni usati, le Regioni propongono l'inserimento di un comma 3 che prevede la possibilità di individuare appositi spazi, nell'ambito dei centri di raccolta comunali, per il deposito di beni usati e funzionanti (non rifiuti) da destinare direttamente al riutilizzo. Le Regioni ritengono necessario anche l'inserimento di un comma 4 volto a sospendere l'applicazione dei primi due commi dell'art. 7 fino all'emanazione del citato decreto previsto dall'art. 180-*bis*, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, che dovrà disciplinare le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo.

Nel **Titolo II**, suddiviso nei **Capi I, II e III**, sono contenuti 15 articoli, in cui sono presenti le **disposizioni** per la **gestione dei RAEE** rivolte ai produttori e ai distributori. In particolare per i produttori sono stabiliti obblighi previsti nella direttiva, in conformità al principio della responsabilità estesa del produttore. Dal 2016, tali disposizioni sulla gestione dei RAEE si applicano a tutti i produttori, indipendentemente dalla natura domestica o professionale dell'AEE immessa sul mercato.

Nel **Capo I** sono disciplinati in tre articoli i **sistemi di gestione dei RAEE**.

L'articolo 8 stabilisce, come indicato agli articoli 11, par. 1, 12, par. 3 e 14, par.1, della direttiva:

- l'**obbligo per il produttore** di AEE di conseguire gli **obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio** previsti dall'**Allegato V** per i RAEE;

- l'introduzione della **possibilità**, per il produttore, di **adempiere agli obblighi in forma individuale o collettiva** (consortile);

- la comunicazione del contributo annuale, al Ministero dell'ambiente, da parte dei produttori di AEE, sostenuto per gli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti

Obblighi dei produttori di AEE (art. 8)

dal presente schema;

- la **facoltà di applicare nel prezzo di vendita al distributore il contributo annuale e di indicarlo separatamente nel prezzo finale del prodotto.**

Eco-contributo  
(c.d. visible fee)

Con riferimento a tale disposizione si fa notare che essa ricalca quanto previsto dalle norme vigenti con riferimento ai RAEE storici: l'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 151/2005, come modificato dal comma 2-bis, dell'art. 1, del D.L. 1/2013, prevede la possibilità di indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici (immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005) provenienti dai nuclei domestici.

**L'articolo 9** disciplina, come previsto dall'articolo 12, par. 3 della direttiva, nel dettaglio le modalità di costituzione e funzionamento dei **sistemi individuali di gestione dei RAEE** derivanti dalle proprie AEE, operante su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'operatività del sistema è richiesto un **riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente**, per valutarne l'efficacia, l'effettività, l'economicità e la trasparenza.

Sistemi individuali e collettivi (artt. 9-10)

**L'articolo 10** disciplina invece i **sistemi collettivi**, prevedendo l'**obbligatorietà della forma consortile**, la personalità giuridica di diritto privato, l'assenza di scopo di lucro, il divieto di distribuzione degli avanzi di gestione. Anche per i sistemi collettivi è prevista una forma di controllo preliminare, mediante l'approvazione dello statuto in conformità ad uno statuto tipo predisposto dal Ministero dell'ambiente, con obblighi di comunicazione e di relazione. **L'approvazione dello statuto da parte del Ministero dell'ambiente** è requisito **necessario per l'iscrizione del sistema collettivo al Registro nazionale.**

Nel **Capo II** sono presenti nove articoli che disciplinano le norme sul **deposito preliminare alla raccolta**, nonché su **raccolta, trattamento adeguato e recupero.**

**L'articolo 11** definisce, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della direttiva, le modalità e le condizioni di **ritiro gratuito, da parte dei distributori, dei RAEE provenienti dai nuclei domestici.**

Raccolta differenziata dei RAEE (artt. 11-13)

La principale novità introdotta dall'articolo in esame è senz'altro rappresentata dall'**introduzione del ritiro "uno contro zero"** per i RAEE di piccolissime dimensioni, **che si affianca al ritiro "uno contro uno"** di RAEE equivalenti, già previsto dalla normativa vigente e confermato dallo schema in esame.

Nel dettaglio la nuova disciplina prevede i seguenti **obblighi per i distributori:**

Ritiro uno contro uno

Ritiro uno contro zero

- assicurare (ai sensi del comma 1), al momento della fornitura di una nuova AEE destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'AEE usata di tipo equivalente (l'art. 4, comma 1, lett. n), dello schema in esame definisce "RAEE equivalenti" i RAEE ritirati a fronte della fornitura di una nuova AEE, che abbiano un peso non superiore al doppio del peso della nuova AEE ed abbiano svolto la stessa funzione dell'apparecchiatura fornita);
- effettuare, **nei negozi** con superficie di vendita di AEE al dettaglio di **almeno 400 metri quadrati** o in prossimità immediata di essi, la raccolta a titolo gratuito dei **RAEE di piccolissime dimensioni** (cioè, ai sensi della definizione introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. f), di dimensioni esterne **fino a 25 cm**) conferiti dagli utilizzatori finali senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione previsti dalla normativa in materia di rifiuti di cui agli artt. 208, 212, 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006. Le modalità semplificate di attuazione del c.d. uno contro zero sono demandate ad un apposito decreto interministeriale e, nelle more della sua adozione, all'accordo di programma di cui all'art. 16, comma 2.

L'articolo 11 introduce altresì (al comma 2) norme volte a disciplinare le modalità per il **deposito preliminare alla raccolta, organizzato dai distributori** presso i locali del proprio punto vendita o presso altri luoghi, dettando disposizioni analoghe a quelle dell'art. 22 della L. 97/2013, che viene quindi conseguentemente abrogato dall'art. 42 dello schema in esame.

Con riferimento alle disposizioni del comma 2, si fa notare che lo schema prevede che i RAEE ritirati dai distributori devono essere avviati ai centri di raccolta ogni tre mesi, anziché con cadenza mensile come previsto dalla normativa vigente. Tale modifica risponde ad una considerazione esposta nelle premesse del [parere della Commissione sul disegno di legge europea 2013](#) approvato nella seduta del 30 luglio 2013. In tale parere, si ravvisava inoltre l'opportunità di valutare il raggruppamento presso più luoghi esterni non solo per ragioni di logistica, ma anche di minore impatto ambientale. La formulazione della lettera b) del comma 2 dello schema, che riproduce la lettera c) del comma 2 dell'articolo 22, fa riferimento all'effettuazione del deposito preliminare alla raccolta in un luogo idoneo non accessibile a terzi e pavimentato in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo

di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, sulla scorta di quanto previsto dal D.M. 65/2010 che recava la disciplina previgente. Inoltre il primo periodo del comma 2 prevede che il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE sia effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi (la norma vigente fa riferimento invece ad "altro luogo").

*Parere della Conferenza unificata*

Le Regioni chiedono di chiarire, al comma 2, che i centri di raccolta cui si fa riferimento sono sia quelli disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008, sia quelli autorizzati ai sensi degli artt. 208, 213 e 216 del D.Lgs. 152/2006, in coerenza con quanto previsto all'art 12 comma 2.

Le Regioni segnalano altresì la necessità di separare la raccolta dei RAEE di piccolissime dimensioni in almeno due contenitori adibiti rispettivamente alla raccolta dei RAEE di illuminazione e dei RAEE di altre categorie, ciò in ragione del fatto che nei RAEE di illuminazione sono comprese anche le lampade a risparmio energetico utilizzate dai nuclei domestici che, ad eccezione dei LED, "contengono mercurio in forma volatile, ovvero nella forma più pericolosa per coloro che, in caso di rottura delle lampade nel contenitore di raccolta, si trovano nei pressi di tale contenitore ovvero nel magazzino/punto vendita presso il quale l'utente provvede al conferimento diretto".

Le Regioni propongono inoltre una modifica del comma 4 in merito al decreto che dovrà disciplinare le modalità del ritiro "uno contro zero". Secondo le Regioni, infatti, tale decreto non deve essere volto tanto all'individuazione di modalità semplificate (dato che già il comma 3 semplifica la disciplina escludendo l'applicazione della normativa sui rifiuti), quanto all'indicazione di modalità tecniche su come effettuare la raccolta ed il raggruppamento dei RAEE di piccolissime dimensioni (ad esempio prescrivendo una raccolta separata per le apparecchiature di illuminazione).

**L'articolo 12** prevede l'attivazione di **specifiche misure** ed **azioni** finalizzate a garantire la realizzazione degli obiettivi di **raccolta differenziata** dei **RAEE domestici** e di recupero, stabilite all'articolo 5 della direttiva. La raccolta è affidata ai centri di raccolta comunali ed ai sistemi di raccolta o di restituzione organizzati direttamente dai produttori.

*Parere della Conferenza unificata*

Secondo le Regioni il comma 1 deve essere modificato al fine di consentire l'accesso ai centri di raccolta da parte di distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE solo previa stipula di apposita convenzione con il gestore del medesimo centro, onde garantire la sostenibilità del sistema da parte del gestore.

Il comma 3 dell'art. 12, che recepisce una disposizione innovativa della direttiva (art. 5, par. 1), dispone che la raccolta differenziata **deve riguardare in via prioritaria:**

- le apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra;
- lampade fluorescenti contenenti mercurio;
- pannelli fotovoltaici;
- apparecchiature di piccole dimensioni di cui alle categorie 5 e 6 dell'Allegato III.

**L'articolo 13** stabilisce le modalità per la **raccolta differenziata dei RAEE professionali**, obbligando i produttori ad organizzare e gestire adeguati sistemi di raccolta, sostenendone i relativi costi. Tale norma, in linea con l'art. 5, par. 5, della direttiva, conferma nella sostanza quanto già previsto dal vigente comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 151/2005.

**L'articolo 14** specifica, in linea con l'art. 7 della direttiva, gli **obiettivi di raccolta differenziata annuali**, prevedendo tre successioni temporali:

- **fino al 2015** viene confermato l'obiettivo minimo di raccolta **per i soli RAEE domestici (4 kg in media per abitante)** previsto dal vigente comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. 151/2005 (la relazione illustrativa richiama i dati dell'ISPRA secondo cui nel 2011 il quantitativo pro-capite raccolto di RAEE sull'intero territorio nazionale è stato pari a 4,2 kg. Tale valore è sceso a 3,7 kg nel 2013);
- **dal 2016** il **tasso annuale minimo di raccolta di RAEE domestici e professionali** deve essere **pari al 45% dell'immesso sul mercato** (la norma chiarisce che il tasso deve essere espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti);
- **dal 2019** il citato tasso minimo di raccolta viene **elevato al 65% dell'immesso sul mercato o, in alternativa, all'85% dei RAEE domestici e professionali prodotti sul territorio nazionale.**

Obiettivi minimi di raccolta (art. 14)

In attesa che la Commissione europea definisca una metodologia comune per calcolare il volume di RAEE prodotti sul mercato nazionale, il comma 2 consente al Ministro dell'ambiente, sentito l'ISPRA e di concerto col Ministro dello sviluppo economico, di definire una **metodologia di calcolo** da applicarsi sull'intero territorio nazionale. Il successivo comma 3 affida all'ISPRA il **monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi** di raccolta.

**L'articolo 15** disciplina, come previsto dall'articolo 12, paragrafi 1 e 2 della direttiva, le modalità per il **ritiro (da parte dei produttori) dei RAEE conferiti nei centri di raccolta comunali**, al fine di assicurare il ritiro, su tutto il territorio nazionale, dei citati RAEE. Le modalità di ritiro sono definite nelle apposite convenzioni stipulate tra produttori e responsabili della raccolta in caso di ritiro effettuato con sistema individuale o dal Centro di Coordinamento qualora si tratti di sistemi collettivi.

In particolare, con un **accordo di programma** tra il Centro di Coordinamento, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e l'ANCI sono definiti, tra l'altro, anche gli oneri per lo svolgimento delle attività di raccolta nella forma di "premi di efficienza" che i produttori sono tenuti ad erogare ai centri di raccolta comunali al verificarsi di condizioni di buona operatività.

Ritiro dei RAEE  
(artt. 15-16)

*Parere della Conferenza unificata*

Al fine di non gravare esclusivamente il sistema pubblico di raccolta dei rifiuti dei maggiori costi relativi alla realizzazione e alla gestione di un sistema efficiente di raccolta dei RAEE, le Regioni propongono di inserire una lettera f) al comma 3 volta a chiarire che tra i contenuti del citato accordo di programma siano previsti anche i "corrispettivi per i maggiori oneri sostenuti dai comuni per le operazioni di raccolta e gestione dei RAEE di origine domestica". Le Regioni propongono altresì di modificare il comma 5, prevedendo che in caso di mancata stipula dell'accordo di programma non si ricorra al potere sostitutivo dei Ministeri competenti, ma si continuino ad applicare gli [accordi vigenti](#).

**L'articolo 16** disciplina, come indicato all'art. 8, par. 1 della direttiva, il **ritiro ed il trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori**, che possono portarli ai centri di raccolta di cui all'art. 12, secondo le modalità indicate dal D.M. 25 settembre 2007, n. 185, o agli impianti di trattamento adeguato, nel rispetto delle formalità e degli adempimenti previsti dalla disciplina generale sui rifiuti recata dalla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.

Come stabilito nell'articolo 15, anche l'art. 16 prevede un apposito accordo di programma per l'individuazione delle modalità di ritiro e di raccolta dei RAEE conferiti ai distributori e dei rispettivi oneri.

*Parere della Conferenza unificata*

Le Regioni ritengono necessaria una riformulazione del comma 1 finalizzata a ribadire la gerarchia stabilita dall'art. 7, comma 1, del presente schema, per cui i distributori dovranno trasportare i RAEE prioritariamente verso i centri accreditati di preparazione per il riutilizzo. Viene ritenuto necessario anche precisare quanto già previsto negli articoli precedenti, vale a dire che i centri di raccolta sono sia quelli realizzati e gestiti ai sensi del D.M. 8/4/2008, sia i centri di raccolta autorizzati ai sensi degli artt. 208 e seguenti del D.Lgs. 152/2006. Si fa però notare che mentre l'attuale formulazione fa riferimento ai soli centri di raccolta comunali, il testo proposto dalla regione, facendo rinvio al comma 2 dell'art. 12, farebbe riferimento anche ai centri di raccolta organizzati dai produttori.

**L'articolo 17** disciplina il **trasporto e l'avvio al trattamento dei RAEE raccolti**, in modo da non pregiudicare la preparazione per il riutilizzo e da garantire l'integrità dei RAEE. Tali modalità sono imposte per consentire che il confinamento delle sostanze pericolose possa essere effettuato in condizioni ottimali. L'articolo vieta lo smaltimento dei RAEE che non siano stati sottoposti al preventivo trattamento e, a tal fine, impone l'obbligo di avviare tutti i RAEE raccolti agli impianti di trattamento adeguato o alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, come previsto dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 8, par. 1, della direttiva.

**L'articolo 18** definisce, come indicato all'art. 8 della direttiva, il **trattamento adeguato** per tutti i **RAEE** ed individua le modalità e le condizioni minime in presenza delle quali un'operazione di trattamento può qualificarsi adeguata. I **requisiti tecnici e le modalità di gestione e di stoccaggio** sono indicate negli **Allegati VII e VIII**. A tal fine viene prevista l'istituzione, da parte dei produttori, di sistemi per il trattamento adeguato dei RAEE, utilizzando le migliori tecniche disponibili di trattamento, recupero e riciclaggio (già prevista dal vigente art. 8 del D.Lgs. 151/2005). Nel caso di RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono alle operazioni di trattamento si applicano le disposizioni del regolamento CE n. 1005/2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e del regolamento CE n.

Trattamento dei  
RAEE (artt. 17-  
18)

842/2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Viene altresì prevista l'emanazione (*senza che però vi sia l'indicazione di un termine temporale per provvedervi*) di **decreti del Ministro dell'ambiente** finalizzati a:

- individuare (in attesa della definizione da parte della Commissione UE delle norme minime di qualità per il trattamento, conformemente a quanto previsto dall'art. 8, par. 5, della direttiva) le **modalità tecniche ulteriori, rispetto a quelle contenute agli allegati VII e VIII, da rispettare nell'esercizio delle operazioni di trattamento** e le relative modalità di verifica (comma 4);
- definire misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE, dei sistemi certificati di gestione ambientale (comma 7).

*Parere della Conferenza unificata*

Le Regioni propongono, nelle more dell'emanazione del decreto previsto dal comma 4, di applicare quanto già previsto dagli [accordi volontari per la qualità del trattamento negli impianti che trattano i RAEE](#).

Viene inoltre proposto di inserire un termine di tre mesi per l'emanazione del citato decreto.

**L'articolo 19** stabilisce gli **obiettivi minimi di recupero e riciclaggio** individuati dall'articolo 11 della direttiva. Per conseguire i suddetti obiettivi i produttori sono tenuti ad avviare al trattamento adeguato e al recupero tutti i RAEE raccolti, privilegiando la preparazione per il riutilizzo.

Il raggiungimento degli obiettivi di recupero **di cui all'Allegato V** è calcolato, **per ciascuna categoria di RAEE**, dividendo il **peso dei RAEE** in entrata negli impianti di recupero, riciclaggio e preparazione per il riutilizzo, dopo aver effettuato il trattamento adeguato ai sensi dell'art. 18, per il peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria, espresso come percentuale.

La tabella seguente sintetizza gli obiettivi previsti dall'allegato V e le **scadenze temporali entro cui devono essere raggiunti**:

Obiettivi di recupero e riciclaggio (art. 19)

		CATEGORIE DELLA DIRETTIVA	RECUPERO	RICICLAGGIO	PREPARAZ. PER RIUTILIZZO E RICICLAGGIO
PERIODO TRANSITORIO	FINO AL 14 AGOSTO 2015	Categorie 1 o 10 dell'allegato I	80%	75%	-
		Categorie 3 o 4 dell'allegato I	75%	65%	-
		Categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell'allegato I	70%	50%	-
		Lampade a scarica	-	80%	-
	DAL 15 AGO. 2015 AL 14 AGO. 2018	Categorie 1 o 10 dell'allegato I	85%	-	80%
		Categorie 3 o 4 dell'allegato I	80%	-	70%
		Categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell'allegato I	75%	-	55%
		Lampade a scarica	-	80%	-
PERIODO A REGIME	DAL 15 AGOSTO 2018	Categorie 1 o 4 dell'allegato III	85%	-	80%
		Categoria 2 dell'allegato III	80%	-	70%
		Categorie 5 o 6 dell'allegato III	75%	-	55%
		Categoria 3 dell'allegato III	-	80%	-

Si fa notare che gli obiettivi previsti dall'Allegato V fino al 14 agosto 2015 sono analoghi a quelli previsti dal vigente art. 9 del D.Lgs. 151/2005.

La **novità rispetto al testo vigente** è quindi caratterizzata dall'aumento degli obiettivi minimi da conseguire, nonché dalla sostituzione di obiettivi di riciclaggio con obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio.

Al fine di garantire l'acquisizione ufficiale dei suddetti dati, i titolari degli impianti comunicano annualmente con il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) di cui alla L. 70/1994, o tramite il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all'articolo 188-ter del D.Lgs. 152/2006, solo se previsto dalla normativa di settore, nei limiti e con le modalità previste.

Nel **Capo III** sono presenti tre articoli volti a disciplinare le **autorizzazioni**, le **spedizioni** e la **vendita a distanza per i RAEE e gli AEE**.

**L'articolo 20** disciplina, come previsto dall'articolo 9, par. 1, 2 e 3 della direttiva, le **autorizzazioni** per gli **impianti di trattamento dei RAEE**, prevedendo l'applicazione delle disposizioni dettate dalla disciplina generale sui rifiuti (art. 208 del D.Lgs. 152/2006).

[Autorizzazioni \(art. 20\)](#)

Viene altresì prevista l'emanazione di un apposito decreto volto a disciplinare le **operazioni di recupero dei RAEE non pericolosi sottoposte alle procedure semplificate**.

Le autorizzazioni e le procedure semplificate, disciplinate nella Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, devono prevedere, in particolare, le condizioni necessarie per garantire che gli impianti garantiscano il **rispetto delle prescrizioni stabilite negli Allegati VII e VIII**.

Le **ispezioni** da parte degli organi competenti sono effettuate, dopo l'inizio dell'attività, **almeno una volta all'anno**; già il testo vigente del comma 5 dell'articolo 8 del d.lgs. 151/2005 fa riferimento a una frequenza almeno annuale dell'attività ispettiva. Le Province competenti trasmettono, con cadenza annuale, i risultati delle ispezioni svolte all'ISPRA,



che li elabora e li trasmette al Ministero dell'ambiente per la successiva comunicazione alla Commissione europea.

*Parere della Conferenza unificata*

Al fine di non vincolare eccessivamente gli organi di ispezione e controllo, le Regioni propongono di demandare alle autorità competenti la fissazione delle modalità per l'effettuazione delle ispezioni, in luogo dell'obbligo normativo di ispezioni almeno annuali. Le Regioni sottolineano che la modalità proposta è la stessa utilizzata per le autorizzazioni integrate ambientali.

Si fa notare in proposito che lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2010/75/UE (c.d. direttiva IED) introduce, nell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/2006 che disciplina le ispezioni, disposizioni che stabiliscono l'intervallo di tempo massimo intercorrente tra due ispezioni (nuovo comma 11-*ter*).

**L'articolo 21** disciplina, come stabilito all'articolo 10, par. 1 e 2, della direttiva, le condizioni per le **spedizioni all'estero** dei RAEE, che consentono ai RAEE esportati di essere conteggiati ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 19 del decreto in esame. Tali disposizioni, contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 21, in realtà non modificano in maniera radicale la sostanza di quanto previsto dai vigenti commi 9 e 10 dell'art. 8 del d.lgs. 151/2005.

Decisamente più innovativa appare la norma recata dal comma 3 dell'art. 21 che, in attuazione dell'art. 23, paragrafo 2, della direttiva, rende obbligatorio il **rispetto dei requisiti minimi previsti nell'Allegato VI per tutte le spedizioni all'estero di AEE usate**, al fine di non eludere la normativa sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti e porre un rimedio alla piaga delle esportazioni illegali di RAEE. Al fine di evitare spedizioni indesiderate di AEE non funzionanti, l'**Allegato VI** - di nuova introduzione - pone dei **requisiti minimi** (costituiti da documenti ed azioni) **per le spedizioni al fine di distinguere AEE usate e RAEE**.

Spedizioni all'estero (art. 21)

**L'articolo 22** stabilisce gli **obblighi inerenti la vendita a distanza di AEE**, previsti dall'articolo 16, par. 1 della direttiva, per il produttore e per il distributore.

Per il **produttore** che non abbia sede nel territorio italiano, e che fornisce AEE sul territorio nazionale, è previsto l'obbligo di **iscrizione al Registro nazionale** personalmente o tramite un rappresentante autorizzato ai sensi dell'art. 30 (comma 1).

Il comma 2 prevede disposizioni finalizzate a garantire l'adempimento, da parte del **distributore**, dell'**obbligo del ritiro gratuito "uno contro uno"**.

Si fa notare che il testo vigente già contempla la norma dei produttori che forniscono AEE avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza, tramite un rinvio alle modalità definite in apposito decreto interministeriale che, a tutt'oggi, non è stato emanato.

Obblighi per la vendita a distanza (art. 22)

Nel **Titolo III** sono presenti tre articoli volti a disciplinare il **finanziamento** delle attività di **ritiro e trasporto** dei RAEE.

**L'articolo 23** disciplina le modalità di **finanziamento** dei RAEE (**storici e non**) provenienti dai **nuclei domestici**, previste dall'art. 12 della direttiva. Il finanziamento delle operazioni è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno in cui si verificano i rispettivi costi.

Per i RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 (quindi "non storici"), i produttori possono adempiere in base alle seguenti modalità:

- a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE;
- b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero al peso per tipo di apparecchiatura o per raggruppamento nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi.

Finanziamento dei RAEE (artt. 23-25)

*Con riferimento ai RAEE storici (RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato fino al 13 agosto 2005), si fa notare che il comma 1 dell'art. 23 reca una disposizione che nella sostanza riproduce quella contenuta nel vigente comma 1 dell'art. 10 del d.lgs. 151/2005, ad eccezione dell'ultimo periodo di tale comma, che riguarda le modalità di adempimento dell'obbligo di finanziamento delle operazioni di ritiro e trasporto attraverso l'istituzione dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE, che non viene riprodotto nel testo dello schema.*

L'art. 23, comma 4, rinvia alle disposizioni attuative dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 151/2005 (che non viene abrogato dallo schema in esame), emanate con il D.M. 12 maggio 2009, per le modalità di **finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione** da parte dei produttori delle stesse.

**L'articolo 24** disciplina le modalità di **finanziamento dei RAEE professionali**, previsto dall'art. 13 della direttiva. Ai sensi dei commi 1 e 2, che sostanzialmente riproducono i commi 2 e 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 151:

- per i RAEE **storici** professionali il costo delle operazioni è a carico del produttore solo nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente;
- per quelli originati da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 il costo delle operazioni è a carico del produttore che ne assume l'onere per le AEE che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data.

**L'articolo 25** definisce le **garanzie finanziarie** da versare da parte **del produttore all'atto di immissione di AEE sul mercato**, estendendo, come prevede l'art. 12, par. 3, della direttiva, tale istituto **anche nei casi in cui il produttore adempia ai propri obblighi aderendo ad un sistema collettivo**.

Relativamente alle modalità di versamento delle garanzie, lo schema in esame prevede quanto contenuto nel testo vigente (artt. 11, comma 2, e 12, comma 5, del d.lgs. 151/2005), che rinvia alle modalità previste dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni verso lo Stato) o a modalità equivalenti definite con decreto interministeriale da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Nel **Titolo IV** sono presenti sette articoli che disciplinano le **informazioni per la gestione dei RAEE**.

**L'articolo 26** definisce, come stabilito dall'articolo 14, par. 2 della direttiva, gli **obblighi di informazione agli utilizzatori da parte dei produttori di AEE**, prevedendo tra l'altro l'indicazione di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e le possibilità di consegna gratuita al distributore dei RAEE nei casi "uno contro uno" e "uno contro zero", nonché il significato del simbolo riportato nell'Allegato IX e il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, riciclaggio o recupero dei RAEE.

Obblighi di informazione per i produttori (artt. 26-28)

Con riferimento all'allegato IX si fa notare che il simbolo per la marcatura delle AEE non è identico a quello previsto dal corrispondente allegato della direttiva, il quale si limita ad indicare un contenitore di spazzatura mobile barrato. Il simbolo previsto dallo schema in esame aggiunge al simbolo previsto dalla direttiva una barra orizzontale nera che dovrebbe indicare AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005.

**L'articolo 27** individua, come previsto dall'articolo 15, par. 1, della direttiva, **ulteriori obblighi di informazione (gratuita), da parte dei produttori, agli impianti di trattamento e riciclaggio**, relativamente alla preparazione per il riutilizzo e il trattamento adeguato dei RAEE.

Le informazioni devono essere fornite entro un anno dalla data di immissione sul mercato per ogni nuova tipologia di AEE, secondo specifiche modalità (manuali o strumenti elettronici, anche tramite la banca dati predisposta dal Centro di Coordinamento).

**L'articolo 28** contiene la disciplina, introdotta dagli articoli 14 e 15 della direttiva, che prevede l'**obbligo, per il produttore, di indicare sulle AEE:**

- il **marchio di identificazione del produttore** (per le AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005);
- e il **simbolo per la raccolta differenziata** indicato nell'allegato IX.

**L'articolo 29** reca la disciplina del **Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE**, in conformità all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva, già previsto dal decreto n. 185/2007. Tra le novità introdotte si segnalano le seguenti:

Registro nazionale (art. 29)

- l'istituzione, all'interno del Registro (oltre alla sezione relativa ai sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici), di una apposita **sezione relativa ai sistemi individuali riconosciuti** ai sensi dell'art. 9 (comma 3);
- l'obbligo, all'atto dell'iscrizione al Registro nazionale, di fornire le **informazioni previste all'Allegato X** per gli utilizzatori e di aggiornarle opportunamente (comma 6);
- la predisposizione nel sito *web* istituzionale del Registro nazionale di appositi rimandi (**link**) **agli altri registri nazionali**, al fine di facilitare l'iscrizione anche negli altri Stati (comma 7).

**L'articolo 30** introduce (in attuazione dell'art. 17 della direttiva) e disciplina la figura giuridica e le funzioni del **rappresentante autorizzato del produttore**, responsabile per

Rappresentante autorizzato (art.

l'adempimento degli obblighi posti a carico del produttore stesso.

30)

**L'articolo 31** disciplina il **monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi** e le comunicazioni alla Commissione europea, come stabilito dall'articolo 16, par. 4 e 5, della direttiva. In continuità con la disciplina vigente, l'ISPRA assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi con una relazione annuale al Ministero dell'ambiente, il quale invia alla Commissione europea, **ogni tre anni, una relazione sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE**, entro nove mesi a decorrere dalla fine del periodo di tre anni in essa esaminato. La prima relazione riguarda il periodo dal 14 febbraio 2014 al 31 dicembre 2015.

Monitoraggio e scambi di informazioni (artt. 31-32)

**L'articolo 32** prevede lo **scambio delle informazioni** e la **collaborazione amministrativa** tra le competenti autorità degli Stati membri dell'UE, come disposto nell'articolo 18 della direttiva. Tali scambi, in particolare tra i registri nazionali, comprendono il ricorso ai mezzi di comunicazione elettronica. La cooperazione comprende, altresì, il diritto di accesso ai documenti e alle pertinenti informazioni, anche sugli esiti di ispezioni.

Nel **Titolo V** sono presenti cinque articoli che disciplinano le attività di **coordinamento, controllo e vigilanza**.

**L'articolo 33** disciplina le funzioni del **Centro di Coordinamento**, già previsto dall'art. 13, comma 8, del D.Lgs 151/2005, istituito e disciplinato ai sensi dell'articolo 9 e seguenti del D.M. 185/2007, secondo la forma del consorzio con personalità giuridica di diritto privato, che riunisce tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici. La nuova disciplina presenta alcune novità:

Centro di coordinamento (artt. 33-34)

- la previsione nell'organismo di **due componenti di nomina ministeriale**;
- l'obbligo per gli **impianti di trattamento** di iscriversi ad un apposito **elenco tenuto dal Centro di Coordinamento**, a cui comunicano entro il 30 aprile di ogni anno le quantità di RAEE trattate;
- la **facoltà di partecipare** al Centro anche **per i sistemi individuali di gestione** sia dei RAEE domestici che professionali. Per i sistemi collettivi di gestione dei RAEE professionali il comma 3 conferma la facoltà già prevista dal vigente comma 4 dell'art. 9 del D.M. 185/2007.

Il Centro di Coordinamento svolge in sostanza un ruolo di garante dell'omogeneità e uniformità della gestione dei RAEE sul territorio nazionale, attraverso il coinvolgimento dei gestori dei RAEE e la raccolta dei dati e delle informazioni, che completano l'attività svolta dall'ISPRA.

**L'articolo 34** prevede l'**acquisizione annuale** delle seguenti **informazioni**, da parte del **Centro di coordinamento**:

- i dati inerenti i RAEE gestiti dagli impianti di trattamento;
- i dati inerenti i RAEE ricevuti dai distributori.

Tali informazioni possono essere utilizzate anche al fine della trasmissione delle informazioni agli altri Stati membri dell'UE ai sensi dell'art. 7, par. 2, della direttiva.

**L'articolo 35** disciplina l'attività del **Comitato di vigilanza e controllo** sulla **gestione dei RAEE**, già istituito presso il Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 151/2005, e ridefinito dall'articolo 19 del D.Lgs. 188/2008, di attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti.

Comitati di vigilanza e indirizzo (artt. 35-36)

Si ricorda che il citato art. 19 ha attribuito al Comitato anche le funzioni di Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti.

L'articolo in esame non modifica i compiti e le modalità di costituzione e funzionamento del Comitato, già previste dal decreto ministeriale 185/2007. In particolare, il Comitato di vigilanza, in mancanza di una specifica valutazione a livello europeo, si esprime sull'applicabilità del presente decreto legislativo a tipologie di AEE non elencate negli Allegati II e IV, e con apposita delibera stabilisce i criteri di determinazione delle quote di mercato dei produttori, definite in collaborazione con il Centro di coordinamento. Le quote sono comunicate ai produttori di AEE mediante il sito [www.registroraee.it](http://www.registroraee.it).

**L'articolo 36** disciplina l'organizzazione del **Comitato di indirizzo e gestione dei RAEE**, già istituito ai sensi degli articoli 13 e 15 del D.M. 185/2007, che viene ricostituito entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In particolare, il Comitato di

indirizzo coordina le varie categorie rappresentate e l'attività del Centro di coordinamento e del Comitato di vigilanza e controllo, mediante la trasmissione di atti di indirizzo.

**L'articolo 37** disciplina le attività di **ispezione e monitoraggio**, svolte dalle autorità competenti, come stabilito dall'art. 23 della direttiva, che comprendono: Ispezioni (art. 37)

- le informazioni fornite dal produttore al Registro nazionale in fase di iscrizione e in fase di comunicazione annuale;
- le spedizioni, in particolare le esportazioni di RAEE al di fuori dell'Unione europea;
- le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento.

Nel **Titolo VI** sono presenti cinque articoli riguardanti le **sanzioni** e le **disposizioni transitorie**.

**L'articolo 38** disciplina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi previsti nel presente decreto, **introducendo (ai commi 9-12) ulteriori sanzioni** rispetto a quelle già previste dal vigente D.Lgs. 151/2005. Le nuove sanzioni riguardano: Sanzioni (art. 38)

- la violazione dell'obbligo di iscrizione degli impianti di trattamento all'elenco predisposto dal Centro di Coordinamento (CdC);
- la violazione dell'obbligo di comunicazione al CdC delle quantità annuali trattate di RAEE;
- il mancato adempimento dell'obbligo di nomina del rappresentante autorizzato;
- la spedizione di AEE usate, sospettate di essere RAEE, in difformità dalle prescrizioni di cui all'Allegato VI.

L'accertamento, l'irrogazione e i proventi delle sanzioni, destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, contenute nel presente decreto, sono di competenza della provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ai sensi degli articoli 262 e 263 del D.Lgs. 152/2006 (comma 13).

La sanzione prevista dall'art. 16, comma 9, del D.Lgs. 151/2005 non viene riprodotta nel testo in commento in quanto fa riferimento all'osservanza di obblighi previsti dall'art. 5 del citato decreto legislativo che confluisce nel nuovo schema di decreto sulle AEE, [atto del Governo n. 57](#) (si veda in proposito quanto ricordato in premessa).

**Gli articoli 39 e 41** recano rispettivamente la disciplina per la **modifica degli allegati** e le **disposizioni finanziarie**, riprendendo quanto già previsto dagli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 151/2005. Altre disposizioni (artt. 39-41)

**L'articolo 40** reca le **disposizioni transitorie e finali**. In particolare, è previsto che, fino all'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente degli statuti dei sistemi collettivi già esistenti ed operanti, i medesimi sistemi collettivi continuano ad operare secondo le modalità previgenti. Si fa presente che l'articolo 24, par. 1, della direttiva prevede che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 14 febbraio 2014 e che comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

**L'articolo 42** reca le abrogazioni delle seguenti disposizioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto: Abrogazioni (art. 42)

- D.Lgs. 151/2005, ad eccezione dell'art. 6, comma 1-bis, dell'art. 10, comma 4, dell'art. 13, comma 8, dell'art. 15, commi 1 e 4 e dell'art. 20, comma 4;
- art. 9, commi 2 e 4, e art. 10, nonché art. 13, comma 2, e art. 14 del decreto 25 settembre 2007, n. 185;
- articolo 21, comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96;
- articolo 22, commi 2-5, della legge 6 agosto 2013, n. 97.

Lo schema in esame sostituisce il vigente D.Lgs. 151/2005, che viene quasi completamente abrogato, ad eccezione di alcune norme che rappresentano la base giuridica della normazione di dettaglio tuttora vigente e dell'articolo 20, comma 4, le cui motivazioni della mancata abrogazione sono descritte nella relazione illustrativa e riguardano l'esigenza di garantire continuità alla normativa in materia di "RAEE storici".

Come già anticipato in premessa, lo schema di decreto ricomprende (e conseguentemente abroga) le disposizioni dettate in materia di RAEE dall'art. 21, comma 1, della [L. 96/2010](#), dall'art. 22, commi 2-5, della [L. 97/2013](#), e alcune disposizioni del decreto n. 185/2007.

Relativamente agli allegati, oltre a quanto segnalato nel commento dei vari articoli, si fa notare che gli **Allegati da I a VI** e l'**Allegato X** recepiscono quanto previsto dai medesimi allegati della direttiva. Allegati

**Gli Allegati VII e VIII** riprendono i rispettivi Allegati VII e VIII della direttiva, includendovi le previsioni cautelative già contenute negli Allegati 3 e 2 del D. Lgs. 151/2005.

**L'Allegato IX**, recante il simbolo per la marcatura delle AEE, riprende l'Allegato IX della direttiva in forma più dettagliata.

## Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnico-finanziaria, dell'analisi tecnico-normativa (A.T.N.), nonché dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.).

Allo schema di decreto è, altresì, allegato il parere della Conferenza unificata di cui si è dato conto nella descrizione del contenuto.

Allo schema è allegata, infine, una tabella di concordanza tra le disposizioni in esso previste e quelle della direttiva da recepire in conformità con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 della L. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

## Conformità con la norma di delega

La delega per il recepimento della direttiva 2012/19/UE è stata concessa al Governo dalla **legge di delegazione europea 2013** ([L. 96/2013](#)), che contiene, nell'**allegato B**, la citata direttiva.

L'art. 1, comma 1, della L. 96/2013 dispone infatti che il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli artt. 31-32 della [L. 234/2012](#) (che detta le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE), i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B.

Lo schema di decreto è stato adottato il 13 dicembre 2013 sulla base di quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 31 in base al quale il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Il Governo può avvalersi, nell'esercizio della potestà legislativa delegata, di un meccanismo di scorrimento dei termini, disposto in via generale dal comma 3 del medesimo articolo 31 in base al quale, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Rileva la materia della *tutela dell'ambiente* assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi della lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

## Compatibilità comunitaria

Nella descrizione del contenuto si è dato conto delle varie disposizioni dello schema che provvedono a recepire la direttiva 2012/19/UE.

## Incidenza sull'ordinamento giuridico

L'analisi sull'impatto della regolamentazione elenca gli obblighi informativi di nuova introduzione e una stima dei relativi costi amministrativi. La relazione precisa, inoltre, che le modifiche all'ambito di applicazione previste dalla direttiva 2012/19/UE e recepite con lo schema di decreto tendono ad estendere gradualmente gli effetti delle disposizioni a tutte le AEE determinando pertanto l'ampliamento della platea dei soggetti tenuti a conformarsi alle prescrizioni del decreto.